

TITOLO III

OLIO DI OLIVA E OLIVE DA TAVOLA

Articolo 3

Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014

1. In deroga all'articolo 2, paragrafi 2 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014, l'autorità competente può accettare modifiche di un programma di lavoro, alle seguenti condizioni:

- a) le modifiche proposte sono intese a modificare e a riprogrammare dopo il 31 marzo 2020 le attività del secondo anno di attuazione del programma di lavoro triennale iniziato il 1° aprile 2018;
- b) le attività in questione non sono state svolte a tempo debito a causa delle difficoltà create dalla pandemia di Covid-19;
- c) entro il [30 giugno 2020] l'organizzazione beneficiaria presenta domanda di pagamento parziale, di cui all'articolo 5 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014, dell'aiuto corrispondente alle attività del secondo anno di attuazione che hanno avuto luogo prima del 1° aprile 2020;
- d) il finanziamento concesso dall'Unione alle attività in questione avviene nell'ambito del secondo anno di attuazione, conformemente all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014.

L'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 non si applica ai programmi di lavoro modificati a norma della lettera d), primo comma, di tale articolo.

2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014, il termine di due mesi non si applica alla notifica di modifiche di un programma di attività, alle seguenti condizioni:

- a) le modifiche proposte riguardano le attività del terzo anno di attuazione del programma di lavoro triennale iniziato il 1° aprile 2018;
- b) l'attività inizialmente prevista non ha potuto o non può avere luogo, in tutto o in parte, a causa delle difficoltà sorte a seguito della pandemia di Covid-19;
- c) l'attività modificata si svolge dopo l'accettazione da parte dell'autorità competente.

TITOLO IV

PROGRAMMI APICOLI NAZIONALI

Articolo 4

Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368, gli Stati membri possono modificare i rispettivi programmi apicoli in modo che le misure previste per l'anno apicolo 2020 possano essere realizzate dopo il 31 luglio 2020, ma non oltre il 15 settembre 2020. Tali misure si considerano effettuate per l'anno apicolo 2020.

Tali modifiche sono notificate alla Commissione dallo Stato membro e approvate dalla Commissione prima della loro attuazione. Le domande e l'approvazione di tali modifiche sono effettuate secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento.

